



**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA  
NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN**

## **Accordo distribuzione per il trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV– VIII per l’anno 2021 – Relazione illustrativa**

La presente relazione illustra i contenuti dell’accordo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2021 per il personale di ruolo e comandato dell’ISIN, appartenente ai livelli IV – VIII del comparto Istruzione e Ricerca.

Al riguardo appare utile richiamare il d.lgs. 45/2014, la normativa istitutiva dell’Ispettorato, e l’art. 6, comma 8 in particolare (come sostituito dal d.lgs. 137/2017) che si riporta integralmente: “*L’ISIN è dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell’Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale già appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA è collocato all’ISIN in posizione di comando e conserverà il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l’amministrazione o l’ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all’articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell’istruzione e della ricerca, di cui all’articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016”.*

Ai sensi di tale disposizione, il nucleo di personale dell’ISIN proveniente dall’ISPRA individuato dagli atti amministrativi congiunti che ne hanno regolato il passaggio definitivo con decorrenza 1° gennaio 2019 (vedasi convenzione del 3 aprile 2019) ha riguardato n. 40 unità di personale dei livelli I – III e n. **28 unità dei livelli IV-VIII.**

Al fine della costituzione del fondo in oggetto, si deve fare riferimento all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in ottemperanza del quale per ciascun anno, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'ammontare delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 restando comunque ferme le risorse variabili non soggette a tale limite, così come indicate nella circolare MEF-RGS n.25 del 19 luglio 2012 e relative note applicative; limite che, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135 convertito in legge 11 febbraio 2009, n.12 non opera:

- a) per gli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017 dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e degli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) per le risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

In particolare, sulla quantificazione del fondo 2021, al momento, non opera:

- l'articolo 3, comma 2, del Decreto legge 9 giugno 2021, n.80 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n.113;
- l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 6, comma 8, del d.lgs n.45/2018 a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 del d.lgs n.75/2017.

Nell'ambito della costituzione del fondo occorre altresì garantire l'erogazione dell'incremento dell'indennità di Ente annuale nelle misure previste dalla tabella E2.1 di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del CCNL ricerca 2016-2018 avente decorrenza 1 marzo 2018.

Per la costituzione del fondo integrativo 2021 dell'Ispettorato si è fatto riferimento al **fondo delle Risorse del Trattamento accessorio per il 2020** determinato in € **359.993,13**

A tale importo possono essere aggiunti tra **le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

- a) l'importo delle RIA per il personale cessato nell'anno 2020 e accantonato in misura intera;
- b) il risparmio degli incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento da parte del personale cessato nel 2020;

mentre tra **le risorse variabili** possono essere allocate:

- c) le quote "una tantum" delle RIA riferite al personale cessato nell'anno 2021 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (*risorse variabili non soggette al limite di spesa* di cui al decreto legislativo n.75/2017);
- d) le risorse relative ai gradoni (tra quello posseduto e quello di ingresso) calcolati sul personale cessato nel 2021 per un importo pari alle mensilità residue in godimento (*risorse variabili soggette al limite di spesa* di cui al decreto legislativo n.75/2017);

Non vi sono risorse inutilizzate del fondo 2020

Non essendo cessato personale appartenente ai livelli IV-VIII nell'anno 2020 non vi sono accantonamenti in misura intera a titolo di RIA e incrementi retributivi di cui all'articolo 53 del CCNL 21/02/2002 (gradoni) in godimento.

Sono state invece quantificate variazioni di risorse incrementative variabili a seguito della cessazione di n.3 unità di personale ISIN nei livelli IV-VIII nel 2021, compensate parzialmente dall'assunzione di una unità per scorrimento di graduatoria di un concorso indetto dall'INGV e in particolare:

- quota *una tantum* di RIA del rateo relativo alle mensilità residue per € 5.127,17;
- quota *una tantum* articolo 53 CCNL 21/02/2002 del rateo relativo alle mensilità residue per € 5.691,50

Il fondo accessorio 2021, per effetto di tali movimentazioni, presenta una disponibilità complessiva pari ad € **359.428,80** come da tabella di seguito riportata.

Con riferimento ai singoli articoli dell'accordo si rappresenta quanto di seguito riportato.

**L'articolo 1** individua i destinatari dell'accordo nei dipendenti ISIN a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV–VIII del CCNL Comparto istruzione e ricerca

L'**articolo 2** individua gli istituti attraverso i quali vengono distribuite le risorse del fondo e in particolare (Allegato 1)

a) **Fondo per il compenso del lavoro straordinario**

L'importo determinato in € **21.005,21** è quello per le prestazioni effettivamente erogate e risultante dalla contabilità dell'Ispettorato (importi comprensivi delle deroghe al tetto individuale massimo di 200 ore annue).

b) **Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità**

La somma complessiva di € **12.485,52** è destinata a remunerare:

- per € **1.200,00** l'indennità per il cassiere nella misura di **100** euro mensili;
- per € **1.200,00** l'indennità per il consegnatario dei beni inventariabili e di magazzino nella misura di **100** euro mensili
- per € **8.160,00** l'indennità di coordinamento strutture corrispondente a n.**4** posizioni di responsabilità di Sezione previste nell'ambito della nuova struttura organizzativa approvata con delibera n. 5 del 22 febbraio 2021 (di cui una già presente nell'anno 2019 e una nel 2020); la quantificazione è pari ad un importo mensile di **170 €** per 12 mensilità. L'indennità viene prevista per tutta la durata dell'incarico e cessa di essere corrisposta al termine dell'incarico che ne ha motivato l'attribuzione;
- per € **1.925,52** l'indennità di reperibilità attribuita a n.3 dipendenti che prestano il servizio di reperibilità al fine di fronteggiare specifiche emergenze.

c) **Fondo per l'indennità di Ente**

Il fondo complessivo per l'indennità di Ente - € **272.991,35** - è costituito nel suo ammontare dalla somma destinata al pagamento delle indennità di ente annuale (€ **84.554,51**) e di ente mensile (€ **188.436,84**) secondo gli importi riportati nella tabella allegata.

Si ricorda che, per effetto di un accordo preliminare con le OO.SS. definitivamente ratificato in data 21 novembre 2019, l'ISIN si è impegnato a mantenere i trattamenti economici in godimento al 01/01/2019 e tutte le indennità godute dal contingente di personale livello IV-VIII transitato in ISIN, collocato nel CCNL Istruzione e Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della norma istitutiva dell'Ispettorato, alla data del 31 dicembre 2018.

L'importo dell'indennità mensile comprende l'aumento di **40** euro mensili riconosciuto, a partire dall'1 gennaio 2019, con l'accordo sottoscritto in data 29 aprile 2021 per il fondo per il trattamento accessorio dell'anno 2019

***d) Fondo progressioni economiche articolo 53 CCNL 2001-2002***

Il fondo di € **25.162,41** è finalizzato a remunerare le progressioni economiche (gradoni) di cui all'articolo 53 del CCNL del 21 febbraio 2002 con riferimento alle posizioni consolidate alla data del 31 dicembre 2018 e riferite al personale dei livelli IV-VIII di Ispra transitato in Isin (€ 21.567,78) e tenendo conto dell'attribuzione di ulteriori 3 fasce economiche maturate nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 (€ 3.594,63) e attribuite, a seguito di conclusione di specifica procedura selettiva, nel 2021.

***e) Fondo per la produttività collettiva e individuale***

Per effetto di quanto viene distribuito con i precedenti istituti, l'importo da corrispondere a titolo di produttività collettiva e individuale con il fondo 2021 è pari a € **27.784,31**.

Con la delibera n.30 del 30 dicembre 2020 è stata approvata la revisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance in ISIN che prevede:

- a) per il *personale dei livelli I-VIII* una valutazione, attraverso specifiche schede, delle prestazioni legate per l'80% alla performance organizzativa di servizio e per il 20% attraverso un'analisi dei "risultati" raggiunti in termini di "comportamenti e competenze";
- b) per il *personale titolare di posizioni organizzative* una quota del 70% connessa alla performance organizzativa di servizio, una quota del 10% legata agli obiettivi individuali e una parte pari al 20% riferita ai comportamenti e alle competenze conseguiti

Pur nella consapevolezza da parte dell'Amministrazione che, anche l'esercizio 2021, ha risentito delle difficoltà gestionali connesse alla straordinarietà del periodo pandemico, difficoltà a fronte delle quali tutto il personale dell'Ispettorato ha profuso notevole impegno per garantire il corretto e tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di legge previsti, la proposta è quella di destinare, con il fondo per il trattamento economico accessorio 2021 rivolto al personale IV-VIII, una quota finalizzata a remunerare la performance individuale distinguendo i criteri per il personale titolare di posizioni organizzative assegnatario di obiettivi di risultato

Per tali motivazioni, viene indicato un importo da destinare alla remunerazione della produttività individuale pari a € **3.000,00**; somma per la quale si procederà ad attivare specifica sessione di contrattazione ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del CCNL 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018, anche attraverso l'adozione di criteri di differenziazione dei premi nel rispetto di quanto contenuto all'articolo 20 del medesimo CCNL

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione della quota di produttività collettiva pari a € **24.784,31** la proposta è quella di operare con le stesse modalità previste per il 2020 e, pertanto, in proporzione alla determinazione dell'indennità annuale di cui all'articolo 44, comma 1, del CCNL del 7 ottobre 1996.

L'attribuzione della produttività collettiva e individuale prevede un numero minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40 giorni nell'anno di riferimento, al di sotto dei quali non viene corrisposta alcuna incentivazione.

L'importo della produttività collettiva da corrispondere al personale potrà essere alimentato dalle risorse non distribuite con riferimento ai restanti istituti di cui al presente accordo ed essere incrementato di un'ulteriore quota sulla base dei contenuti dell'accordo di distribuzione delle risorse derivate da buoni pasto non erogati e da prestazioni di lavoro straordinario non effettuato nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge n.178/2020.

**L'articolo 3** dell'accordo dispone che le risorse del fondo 2021 eventualmente non utilizzate confluiscono nel fondo trattamento accessorio dell'anno 2022 con vincolo di destinazione alla produttività collettiva e individuale.

**L'articolo 4** prevede la corresponsione degli importi della produttività collettiva di cui alla lettera e) entro il **30 giugno 2022**, oltre a stabilire che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Allegato 1

DISTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2021- Livelli IV-VIII					
					importo
	<b>Fondo accessorio 2021</b>				<b>359.428,80</b>
	<b>Risorse non utilizzate fondo anno precedente</b>				<b>0,00</b>
	<b>Totale fondo anno 2021</b>				<b>359.428,80</b>
A	Straordinario				<b>21.005,21</b>
B	Indennità varie			importomensile previsto	
BI	indennità di maneggio valori e consegnatari		2,00	100,00	<b>2.400,00</b>
B2	indennità di coordinamento strutture		4,00	170,00	<b>8.160,00</b>
B3	indennità di reperibilità				<b>1.925,52</b>
B	<b>totale indennità varie</b>				<b>12.485,52</b>
C	Indennità di Ente				
CI	indennità di Ente annuale		numero	importo annuo	
		liv.V III			0,00
		liv.V II	3	2.615,15	7.845,45
		liv.VI	5	3.140,32	15.701,60
		liv.V	6	3.636,61	21.819,66
		liv.IV	10	3.918,78	39.187,80
	<b>Totale</b>		<b>24</b>		<b>84.554,51</b>
C2	indennità di Ente mensile		mensilità	importo mensile	
		liv.IX			0,00
		liv.V III			0,00
		liv.V II	36	514,06	18.506,16
		liv.VI	60	568,83	34.129,80
		liv.V	72	659,84	47.508,48
		liv.IV	120	735,77	88.292,40
	<b>Totale</b>		<b>288</b>		<b>188.436,84</b>
C	<b>Totale</b>				<b>272.991,35</b>
D1	Finanziamento art.53 ante ISIN				<b>21.567,78</b>
D2	Finanziamento art.53 anni 2019-2021				<b>3.594,63</b>
E	Produttività collettiva anno 2021				<b>24.784,31</b>
E2	Produttività individuale anno 2021				<b>3.000,00</b>
<b>Totale fondo disponibile anno 2021</b>					<b>359.428,80</b>